

**STUDIO ASSOCIATO DE AMBROGIO Laura –GHIRARDINI Diego**

Consulenti del Lavoro iscritti all'Ordine di Varese n. 191 e 296

Costi industriali - Igiene ambiente sicurezza - Qualità - Privacy - Dlgs 231/2001

Ufficio Autorizzato Centro Raccolta 730 - RED INPS - Certificati CCIAA n. 460 CAAF CGN Srl

sede in 21100 Varese - Via Merini 43 - cod.fisc. e P.Iva 01888520127

☎0332-8047.11 ✉fax 0332-238393 www.ghiro.it - e mail: [info@ghiro.it](mailto:info@ghiro.it)Posta Elettronica Certificata -PEC- [l.de\\_ambrogio@consulentidellavoropec.it](mailto:l.de_ambrogio@consulentidellavoropec.it) e [d.ghirardini@consulentidellavoropec.it](mailto:d.ghirardini@consulentidellavoropec.it)

Varese, 05 01 2012

**DECRETO "SALVA ITALIA"***Riportiamo alcuni punti che interessano il costo del lavoro.***DEDUCIBILITÀ IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO**

Dal 2012 è possibile dedurre dal reddito d'impresa l'IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n. 446/97. Tale deduzione:

→ spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:

- ◆ società di capitali ed enti commerciali;
- ◆ società di persone e imprese individuali;
- ◆ esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata;
- ◆ banche, società finanziarie e imprese di assicurazione;

→ va effettuata secondo il principio di cassa (imposta pagata).

**DEDUZIONE IRAP PER DONNE E GIOVANI**

Dal 2012 la deduzione IRAP per ciascun dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 è aumentata:

→ da € 4.600 a € 10.600 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni;

→ da € 9.200 a € 15.200 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

**LIMITAZIONI USO DEL CONTANTE**

Dal 6.12.2011 il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore (pari a € 2.500 fino al 5.12.2011) è ulteriormente ridotto ed in particolare:

- il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 1.000;
- gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 1.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o "riportati" ad importi inferiori alla soglia di € 1.000.

Inoltre:

⇒ è fissato al 31.3.2012 il termine entro il quale estinguere / ridurre i libretti al portatore;

⇒ non saranno applicate sanzioni per le violazioni, rispetto al nuovo limite di € 1.000, commesse nel periodo compreso tra il 6.12.2011 e il 31.1.2012;

⇒ per le violazioni relative ai libretti al portatore con saldo inferiore a € 3.000 la sanzione è fissata in misura pari al saldo del libretto stesso.

|   |     |                       |               |           |            |
|---|-----|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| 05.01 2012  | 00  | Circolare 04 2012     | D. Ghirardini | Studio    | Pag 1 di 1 |
| data  | rev | Descrizione Revisione | Redatto       | Approvato | Pagine     |
| F:\office\word\studio\circol-comunic\2012\salva italia deducibilita irap 05 01 2012.doc |     |                       |               |           |            |